

# COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

Provincia di Novara



Approvato con deliberazione C.C. n. 55 del 30.09.2004  
Modificato con deliberazione C.C. n. 70 del 21.12.2004  
Modificato con deliberazione C.C. n. 29 del 07.06.2013

## *Indice*

ARTICOLO 1 -	AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO .....	3
ARTICOLO 2 -	AUTORIZZAZIONI: LIMITI .....	3
ARTICOLO 3 -	AUTORIZZAZIONE: REQUISITI, PROCEDURE .....	5
ARTICOLO 4 -	COMMISSIONE COMUNALE .....	6
ARTICOLO 5 -	DISTANZA TRA ESERCIZI .....	7
ARTICOLO 6 -	PROVVEDIMENTI DI DINIEGO E COMUNICAZIONI.....	9
ARTICOLO 7 -	SUPERFICI MINIME DEI LOCALI DA ADIBIRSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE, BARBIERE ED ESTETISTA .....	9
ARTICOLO 8 -	IDONEITA' IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE, DEI PROCEDIMENTI TECNICI USATI DAGLI ADDETTI, DI NUOVA ISTITUZIONE.....	9
ARTICOLO 9 -	REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO OSPEDALI, CASE DI CURA, ISTITUTI ASSISTENZIALI CON RICOVERO PERMANENTE E COMUNITÀ VARIE SIA SUI MALATI, SIA SUI DECEDUTI.....	12
ARTICOLO 10 -	REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE A DOMICILIO DELL'ESERCENTE .....	13
ARTICOLO 11 -	ADEGUAMENTI IGIENICO SANITARI PER ATTIVITÀ GIÀ ESISTENTI .....	13
ARTICOLO 12 -	ALTRE DISPOSIZIONI IGIENICO-SANITARIE.....	13
ARTICOLO 13 -	SUBINGRESSO .....	13
ARTICOLO 14 -	CHIUSURA PER FERIE, SOSPENSIONE E DECADENZA, CESSAZIONE .....	14
ARTICOLO 15 -	OBBLIGO ESPOSIZIONE AUTORIZZAZIONE, TARIFFE, ORARI DICHIARAZIONE ANNUALE ATTIVITA' .....	14
ARTICOLO 16 -	VIGILANZA, SANZIONI.....	15
ARTICOLO 17 -	NORME TRANSITORIE E FINALI .....	15

## ARTICOLO 1 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

1. Le attività di barbiere, parrucchiere ed estetista sono disciplinate dalla Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, e dalla Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54, nonché dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. E' necessario il possesso dell'autorizzazione amministrativa per svolgere le attività predette e di solarium sia in luogo pubblico, sia in luogo privato (alberghi, ospedali, case di cura, palestre, convivenze, centri medici specializzati, caserme, centri commerciali, circoli privati e discoteche, compresi tutti gli istituti di bellezza e attività similari, comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica dell'impresa).
3. L'autorizzazione è rilasciata per una o più delle seguenti tipologie:
  - a) **Parrucchiere.** L'autorizzazione consente l'esercizio dell'attività indifferentemente su uomo e donna, e riguarda il taglio dei capelli, l'acconciatura degli stessi, l'applicazione di parrucche, il taglio della barba, la manicure e la pedicure esclusivamente estetica ed ogni altro servizio complementare teso al mantenimento e miglioramento dell'aspetto estetico della cute, ad esclusione di quelli compresi nell'attività di estetica.
  - b) **Barbiere.** L'autorizzazione consente l'esercizio dell'attività su uomo, relativamente al taglio dei capelli e della barba ed ogni altro servizio complementare che non comporta modifiche allo stato naturale del capello.
  - c) **Estetista e simili** (piercing-tatuaggio). L'autorizzazione consente l'attività di prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti: tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 (allegato A alla Legge e al presente regolamento) e secondo quanto previsto al punto 1 dell'articolo 10 della medesima Legge, o con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986, n. 713. Sono escluse dall'attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. Sono comunque soggette al presente Regolamento e pertanto a preventiva autorizzazione, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della Legge Regionale 54/92, le attività svolte anche con l'utilizzo esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui al suddetto allegato A alla L. 1/90, ivi comprese il bagno turco o quelle finalizzate al dimagrimento.
  - d) **Solarium.** L'apposita autorizzazione comunale consente l'attività di abbronzatura con lampade UV e sancisce la presenza di un responsabile tecnico anche laddove le lampade siano utilizzate direttamente dagli utenti.
4. L'autorizzazione è valida per l'intestatario della medesima e per i locali in essa indicati.

## ARTICOLO 2 - AUTORIZZAZIONI: LIMITI

1. Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante. Nel caso di coesistenza di un'attività regolata dal presente Regolamento e di un'attività commerciale regolata da norme diverse, gli ingressi degli esercizi devono essere distinti qualora i titolari siano soggetti diversi.

2. Le stesse attività possono essere autorizzate anche se svolte in locali di abitazione dell'esercente a condizione che il richiedente ottenga la prescritta autorizzazione sanitaria di cui all'art. 8 del presente Regolamento, e consenta i controlli da parte degli Organi competenti. Possono essere, altresì, esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso Enti, istituti, uffici, ospedali, convivenze, alberghi, centri commerciali, caserme, palestre e discoteche, sempre che sia stata rilasciata apposita autorizzazione amministrativa nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 2 della Legge 23.12.1970, n. 1142, e della Legge 4.1.1990, n. 1, e soltanto negli orari coincidenti con quelli di funzionamento degli esercizi citati.
3. Le autorizzazioni rilasciate all'interno di Istituti di ricovero, Ospedali, Convivenze, Caserme, Enti, all'interno di Alberghi, Centri Commerciali e Discoteche non possono essere oggetto di trasferimento.
4. Gli esercenti delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista, possono effettuare anche servizi a domicilio dei clienti, su richiesta degli stessi.
5. Negli esercizi disciplinati dal presente Regolamento sono vietate altre attività non espressamente autorizzate, che non siano a titolo di mera dimostrazione.
6. Le attività di barbiere, parrucchiere ed estetista, esercitate a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi alle seguenti condizioni:
  - a) che siano presenti tutti i requisiti previsti dall'art. 3 comma 1, con esclusione di quello di cui alle lettere d) ed e);
  - b) che le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso della qualificazione professionale. Tali soggetti, ove non siano in possesso del certificato di qualificazione professionale, non potranno eseguire le attività predette se non sotto il diretto controllo di persona qualificata all'esercizio della professione;
  - c) che i locali e le attrezzature abbiano i requisiti conformi alla vigente legislazione in materia di agibilità degli edifici ad uso scolastico, igiene del lavoro, prevenzione infortuni e prevenzione incendi. La certificazione relativa deve essere allegata alla domanda di autorizzazione.
  - d) che le prestazioni non siano effettuate in locali autorizzati all'esercizio di attività professionali. I locali destinati ad attività didattica potranno essere anche adiacenti a locali in cui si esercita l'attività professionale, ma dovranno essere separati da essi in modo assoluto (ingressi e servizi igienici indipendenti, assenza di passaggi interni fra i diversi settori di attività).
7. I gestori di corsi didattici, che hanno conseguito l'autorizzazione ad effettuare le prestazioni a fini didattici durante lo svolgimento dell'attività, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi precedenti, sono obbligati ad effettuare, per ciascun corso, le seguenti registrazioni:
  - oggetto e caratteristiche del corso;
  - data inizio e fine corso;
  - orario settimanale e giornaliero delle lezioni;
  - nominativi del personale direttivo e insegnante con relativi estremi anagrafici.Dette registrazioni dovranno essere costantemente aggiornate e tenute presso le sedi di attività a disposizione degli organi di vigilanza.
8. Le attività di cui al presente Regolamento esercitate temporaneamente, in sede diversa da quella autorizzata, o da parte di soggetti non in possesso dell'Autorizzazione Amministrativa Comunale, a titolo di dimostrazione di prodotti di cosmesi o altro, o in occasione di manifestazioni o fiere anche a fini di lucro, sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa, da rilasciarsi a norma del successivo art. 3 comma 1 con esclusione delle lettere d), e) e dei commi 2 e 3 con istanza al Sindaco, da presentarsi almeno 20 giorni prima dell'evento. In occasione di manifestazioni organizzate da Enti o

Associazioni a scopo umanitario, è sufficiente una comunicazione al Sindaco da parte degli interessati. Il regime autorizzatorio non si applica in caso di iniziative strettamente legate all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli enti o dalle Associazioni del comparto.

9. Le imprese artigiane esercenti le attività disciplinate dal presente Regolamento possono vendere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, indipendentemente dal possesso di un'autorizzazione per l'esercizio del commercio.

### **ARTICOLO 3 - AUTORIZZAZIONE: REQUISITI, PROCEDURE**

1. L'autorizzazione all'esercizio delle attività indicate all'articolo 1, al trasferimento e/o al subentro di esercizi preesistenti, o all'aggiunta o modifica di attività, è rilasciata dal Comune, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti:
- a) requisito soggettivo previsto dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443 (impresa artigiana) o, per le imprese societarie non aventi tali requisiti, requisito dalla regolare costituzione della Società e dell'avvenuta iscrizione nel Registro Ditte della Camera di Commercio;
  - b) dei requisiti igienico-sanitari dei locali stabiliti dagli articoli successivi (art. 7 e seguenti) ;
  - c) solo per le attività di solarium, il rispetto delle indicazioni tecnico operative contenute nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 4.11.99 n. 78 così come modificato con Circolare della Direzione di Sanità Pubblica n. 11237/27.001 del 03.08.2004 e degli specifici articoli dei requisiti igienico-sanitari del presente regolamento;
  - c/bis) solo per le attività di piercing e tatuaggio, il rispetto delle indicazioni contenute nel DPGR n. 46 del 22.05.03 e successiva circolare n. prot. 17908/27001 del 12.11.03 della Direzione di Sanità Pubblica della Regione Piemonte;
  - d) il requisito della qualificazione professionale che deve sussistere:
    - in caso di impresa individuale in capo al richiedente;
    - in caso di impresa gestita in forma di società semplice, in nome collettivo o cooperativa, qualificabile come artigiana ai sensi dell'art. 3 comma 2 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, come modificato dalla L. 20 maggio 1997, n. 133, in capo alla maggioranza dei soci (o ad uno dei soci nel caso di due soli soci);
    - in caso di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 20 maggio 1997, n. 133, in capo all'unico socio;
    - in caso di impresa artigiana costituita in forma di società in accomandita semplice ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b), della Legge 20 maggio 1997, n. 133, in capo ai soci accomandatari;
    - in caso di impresa gestita in forma societaria non qualificabile come artigiana ai sensi dell'art. 3 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, come modificata dalla L. 20 maggio 1997, n. 133, in capo alla persona designata ad assumere la direzione dell'azienda, la quale deve accettare l'incarico con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune e garantire la presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura, salvo comprovati casi di forza maggiore (es. malattia);
  - e) della distanza minima, come precisato al successivo art. 5, dagli esercizi con medesima tipologia, ad esclusione delle attività di solarium;
  - f) superficie minima dei locali a norma del successivo art. 7.

2. Una persona fisica non può essere intestataria, quale titolare o Direttore d'Azienda, di più di una autorizzazione. In deroga, può tuttavia essere rilasciata ad una stessa impresa una ulteriore autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento presso una convivenza, a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa.
3. In caso di impresa gestita in forma societaria, sia essa artigiana o non, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona distinta in possesso della necessaria qualificazione professionale. Ad una stessa società artigiana, avente i requisiti di cui alle Leggi 443/85 e 133/97, il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore a quello dei soci qualificati o soci accomandatari che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.
4. Tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio con il possesso di una unica autorizzazione amministrativa, alle condizioni di cui al precedente art. 2, purché i locali siano distinti e separati. In tal caso le attività svolte congiuntamente nello stesso esercizio possono essere oggetto di scissione alle seguenti condizioni:
  - a) in caso di subingresso vi è l'obbligo di trasferimento di sede di una delle due attività
  - b) che siano rispettati tutti i requisiti indicati nel successivo art. 5.
5. Qualora, a seguito di recesso o esclusione o per altra causa, vengano a mancare soci in possesso della qualificazione professionale per una o più delle attività autorizzate, l'efficacia dell'autorizzazione è sospesa per tali attività con applicazione delle norme di cui al successivo art. 10.
6. In caso di subingresso in esercizi con più attività (parrucchiere ed estetica), entrambe le qualificazioni professionali dovranno sussistere in capo al richiedente o ai soci; nel caso in cui manchi la qualificazione per una o più delle attività, si applicano le norme di cui al successivo art. 10, in materia di sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione.
7. La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:
  - a) Planimetria in triplice copia dei locali (pianta e sezione) con indicati i posti lavoro;
  - b) Relazione tecnica dei locali in triplice copia ben dettagliata;
  - c) Certificato norme CEI impianto elettrico e termo-idraulico;
  - d) Agibilità-abitabilità del locale;
  - e) Certificato delle distanze dalla più vicina attività di parrucchiere, rilasciato da un tecnico iscritto all'Albo;
  - f) certificato di conformità alle normative vigenti di tutti gli impianti tecnologici;
  - g) documentazione tecnica e relative certificazione di conformità degli apparecchi e attrezzature utilizzate.

#### **ARTICOLO 4 - COMMISSIONE COMUNALE**

1. E' costituita la Commissione Consultiva per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere, estetista, solarium, tatuaggio e piercing ai sensi dell'art. 2/bis della legge 14.02.1963 n. 161 e s.m.i composta come segue:
  - Sindaco o suo delegato che svolge la funzione di Presidente;
  - n. 3 rappresentanti della categoria artigianale;
  - n. 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

- n. 1 rappresentante dell' autorità sanitaria;
  - Comandante della Polizia Municipale;
  - n. 1 rappresentante della Commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel comune interessato.
2. La funzione di Segretario della Commissione è svolta da un funzionario del Comune.
  3. La designazione dei componenti da parte delle associazioni artigiane e dei sindacati dei lavoratori deve essere comunicata al Sindaco entro 30 giorni dalla relativa richiesta; in caso di omessa designazione di alcuni membri il Sindaco assegna un ulteriore termine di 30 giorni per provvedervi; decorso anche quest'ultimo termine si provvede ugualmente alla nomina dei membri già designati ed all'insediamento della Commissione, la quale risulta validamente costituita a tutti gli effetti; è fatta salva la nomina dei componenti designati tardivamente.
  4. La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, in merito:
    - la redazione del Regolamento e sue modifiche;
    - le domande di autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi e quelle di subentro o trasferimento di quelli esistenti;
    - il calendario e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi;
    - l'adozione dei provvedimenti di annullamento, revoca, pronuncia di decadenza delle autorizzazioni;
    - ogni altra questione riguardante la categoria.
  5. La Commissione è nominata dal Consiglio Comunale e dura in carica cinque anni; i suoi membri possono essere rieletti.
  6. La riunione della Commissione è valida se sia presente un numero di membri pari ad almeno la maggioranza assoluta dei componenti.
  7. La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta; l'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
  8. I membri della Commissione di cui al presente articolo che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive debbono essere sostituiti.
  9. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 96 del DLgs. n. 267 del 18.08.2000 individua entro 6 mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario le Commissioni ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione comunale. Nel caso in cui la Commissione Consultiva di cui al comma 1 del presente articolo non venga individuata tra quelle indispensabili le relative competenze vengono svolte dal Responsabile del Servizio.

## **ARTICOLO 5 - DISTANZA TRA ESERCIZI**

1. Le autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere, estetista, solarium, tatuaggio e piercing possono essere rilasciate solo ed unicamente nel rispetto di una distanza minima fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità di popolazione residente e fluttuante ed al numero di addetti in esercizio; tale distanza viene determinata entro il 31 marzo di ogni anno dalla Commissione Comunale tenuto conto dei seguenti fattori numerici:
  - a) della superficie della zona o del Comune;
  - b) della relativa popolazione della zona o del Comune;
  - c) del numero degli addetti in attività della zona o del Comune;

d) del numero di addetti ritenuti necessari nella zona o nel Comune.

La popolazione di riferimento è quella residente nel Comune o in ciascuna zona al 31 dicembre dell'anno precedente; il numero di addetti in attività è accertato in occasione della vidimazione annuale con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente; sono considerati addetti:

- a) il titolare;
- b) i soci che prestano la loro opera qualificata in caso di società aventi i requisiti previsti dalla legge n. 443/1985;
- c) i familiari coadiuvanti con almeno due anni di attività;
- d) i dipendenti qualificati con almeno due anni di attività.

Per numero di addetti ritenuti necessari nella zona o nel Comune si intende il numero degli operatori che sono ritenuti oggettivamente necessari per garantire il servizio alla cittadinanza; tale fattore indicativo tuttavia non può essere considerato indice di contingentamento delle autorizzazioni poiché è da considerarsi solo ed unicamente un dato indicativo da applicarsi nella formula successiva che determina la distanza minima necessaria tra esercizio ed esercizio della stessa categoria.

2. Il numero degli addetti necessari in relazione alla popolazione è di:
  - a) 1 addetto ogni 800 persone per l'attività di barbiere;
  - b) 1 addetto ogni 500 persone per l'attività di parrucchiere per uomo e donna;
  - c) 1 addetto ogni 1.500 persone per l'attività di estetista.
3. La distanza minima di cui al primo comma corrisponde al lato dell'area di influenza di ciascun tipo di esercizio; quest'ultima si determina dividendo la superficie abitata di riferimento per il numero di esercizi che si ritiene necessario in relazione alla popolazione ed alle caratteristiche occupazionali degli esercizi in attività; tale numero è dato dal rapporto tra il numero di addetti necessari, di cui al comma precedente, e la media degli addetti per esercizio in attività; in concreto la distanza predetta è data dalla seguente formula:

$$\text{distanza minima} = \sqrt{\frac{\text{superficie abitata della zona in mq}}{\frac{\text{n}^\circ \text{abitanti della zona}}{\text{n}^\circ \text{addetto in esercizio}} \cdot \frac{\text{n}^\circ \text{abitanti per addetto}}{\text{n}^\circ \text{esercizi in attività}}}}$$

A tale formula possono essere applicati i seguenti correttivi:

- a) sentita la Commissione Comunale è consentito il trasferimento, in deroga alle distanze minime, a condizione che tra il nuovo esercizio e quello esistente più vicino sussista una distanza pari almeno al 60% della distanza prevista per i nuovi esercizi e solo nei seguenti casi:
  - definitivo perimento dello stabile per demolizione, incendio o altre analoghe cause;
  - sfratto esecutivo non dovuto a morosità o sopravvenuta definitiva indisponibilità dei locali per cause non imputabili al soggetto autorizzato.
- b) è consentito il trasferimento temporaneo per un periodo di 6 mesi, eventualmente prorogabile di 6 mesi in 6 mesi, in qualunque parte del territorio comunale in caso di lavori di ristrutturazione, manutenzione, ecc. dell'esercizio ovvero in caso di forza maggiore o per altri gravi motivi, temporanei, da documentare.

4. La distanza minima per ciascun tipo di attività e per ogni zona è determinata dalla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno e si applica alle domande presentate dopo tale data; alle domande presentate entro il 31 marzo il applicano le distanze stabilite per l'anno precedente.
5. La distanza minima deve sussistere da ogni esercizio in possesso di una autorizzazione amministrativa per l'esercizio di una o più attività descritte distintamente all'art. 1 del presente regolamento.

#### **ARTICOLO 6 - PROVVEDIMENTI DI DINIEGO E COMUNICAZIONI**

1. I provvedimenti di diniego delle domande di autorizzazione devono essere motivati e sono comunicati per iscritto ai richiedenti.
2. Nella comunicazione di accoglimento, da notificarsi agli interessati, vengono indicate le incombenze necessarie per il rilascio all'utente dell'autorizzazione. L'esecuzione di tali incombenze, consistenti tra l'altro nel conseguimento dell'effettiva disponibilità dei locali e nel possesso del nullaosta igienico sanitario relativo ai medesimi, consente l'inizio dell'attività, che avverrà successivamente al rilascio dell'autorizzazione, e che deve avvenire, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di notifica della comunicazione di accoglimento, salvo proroga in caso di motivata necessità.

#### **ARTICOLO 7 - SUPERFICI MINIME DEI LOCALI DA ADIBIRSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE, BARBIERE ED ESTETISTA**

1. Oltre ai requisiti previsti dagli articoli 3 e 5, per le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi e per i trasferimenti di quelli esistenti, sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa ecc.):
  - a) parrucchieri e barbieri: mq. 10 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio.
  - b) estetisti e solarium: la superficie minima di ogni box non deve essere inferiore a 5 mq.
2. Per l'esercizio delle attività di estetista, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa.

#### **ARTICOLO 8 - IDONEITA' IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE, DEI PROCEDIMENTI TECNICI USATI DAGLI ADDETTI, DI NUOVA ISTITUZIONE**

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere o estetista, ancorché in possesso di abitabilità/agibilità, devono avere requisiti dimensionali igienici ed impiantistici di seguito indicati:
  - a) altezza non inferiore a quella prevista dal D.M. 05/07/75 s.m. fatti salvi i casi in cui devono essere applicate le specifiche norme relative agli ambienti di lavoro (D.P.R. 303/56, D.lg. 626/94 s.m.);
  - b) superficie aero-illuminante non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento; in casi particolari di difetto e/o mancanza dei predetti valori a discrezione del competente servizio

dell'ASL, può essere ammesso o prescritto un sistema di aerazione e/o illuminazione artificiale, nel rispetto minimo delle norme UNI 10339. Dove l'illuminazione naturale è insufficiente, è indispensabile ricorrere ad illuminazione artificiale (D.P.R. 303/56 art. 10);

2. I servizi igienici ~~interni all'esercizio~~, in numero e posizione adeguati sia all'esigenza di riservatezza e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia, **situati comunque entro il raggio di mt.15 dall'esercizio**, devono essere inoltre dotati dei seguenti requisiti:
  - a) pavimento in materiale liscio, non sdruciolevole, solido, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile
  - b) pareti piastrellate fino all'altezza di ml. 2,00, ovvero rivestite di materiale lavabile ed impermeabile;
  - c) dotati di tazza, lavandino e box doccia (limitatamente agli esercizi di estetista e simili);
  - d) **qualora i servizi igienici siano realizzati all'interno dell'esercizio, dovranno essere** serviti da antibagno di idonee dimensioni con pareti rivestite in materiale facilmente lavabile, fino all'altezza di ml. 2,00.
3. I locali ovvero le zone ad uso spogliatoio attrezzati con numero sufficiente e comunque pari al numero del personale addetto, di armadietti a doppio scomparto, di adeguata capienza e facilmente lavabili e disinfettabili. Detti locali od aree devono possedere rivestimenti con caratteristiche igienico-sanitarie già previste per i servizi igienici. Gli antibagni, se sufficientemente ampi, possono essere destinati all'uso di spogliatoio. I bagni e gli spogliatoi devono essere provvisti di adeguato ricambio d'aria naturale ovvero artificiale. Gli antibagni ed eventuali separati locali spogliatoio, devono essere provvisti di porta a chiusura automatica:
4. Nei locali dove è previsto l'utilizzo di sostanze tossiche volatili, qualora siano serviti di sola aeroilluminazione naturale, si deve prevedere un sistema di aerazione forzata;
5. Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto delle vigenti normative; i vari ambienti devono essere serviti di acqua potabile della rete pubblica.
6. Nel caso di locali interrati o seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato completamente fuori terra ed almeno 1/8 della superficie fenestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga alla ASL competente per territorio ex art. 8 D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 e comunque devono esistere in essi le seguenti condizioni:
  - a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità (vespai e intercapedini aerate nel rispetto dei regolamenti edilizi comunali);
  - b) presenza di impianti di climatizzazione con caratteristiche approvate dal competente Servizio A.S.L.,
  - c) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per laboratori e clienti;
  - d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifiche.
7. Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti devono essere rivestiti fino a metri 2 (due) di altezza con materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente all'acqua, con esclusione della tappezzeria in carta, moquette e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resino-plastico; gli angoli di raccordo tra le pareti ed i pavimenti devono essere arrotondati.
8. Negli esercizi di solarium ed estetisti gli apparecchi devono essere adeguatamente posizionati in box dedicati, o in spazi idoneamente separati di minimo mq 5 (cinque);
9. Gli esercizi nei quali si usano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dai locali di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della scheda tecnica fornita dalla casa produttrice e comunque

utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità eccessive di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche.

10. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal Regolamento devono essere dotate di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, lavabile disinfettabile e conservato per il periodo strettamente necessario, per la raccolta dell'immondizia. In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.
11. Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso; dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per il soccorso medico.
12. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione: gli esercizi per l'attività di barbieri e di parrucchiere per uomo e donna debbono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile.
13. Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi anche per le attività estetiche:
  - a) I locali dell'esercizio devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
  - b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale e di igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie; curare che l'abbigliamento da lavoro sia sempre in stato di perfetta pulizia;
  - c) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto deve lavarsi accuratamente le mani;
  - d) per ogni nuovo cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita e lavata;
  - e) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili possono non essere servite;
  - f) le lame dei rasoi, sia di tipo normale sia a lame lunghe devono essere del tipo monouso. Essi vanno sconfezionati davanti al clienti prima di ogni utilizzo. Tutti gli altri attrezzi e strumenti non a perdere occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio, devono essere disinfettati ovvero, se necessario, sterilizzati.
  - g) il titolare deve adottare per la finalità di disinfezione e/o sterilizzazione le migliori tecniche a disposizione sul mercato in base alle conoscenze scientifiche più aggiornate e compatibili con le caratteristiche dei materiali costituenti gli attrezzi e gli strumenti di lavoro (calore secco e umido – U.V. - sostanze chimiche - gas - strumenti fisici ecc.). L'adeguatezza delle diverse tecniche adottate dovranno essere dimostrate, a richiesta degli organi di vigilanza, anche mediante certificati e/o schede tecniche rilasciate dalle ditte produttrici.
  - h) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;
  - i) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
  - l) i procedimenti di lavorazione nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti aerazioni dell'ambiente;
  - m) il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 m./secondo alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;

- n) durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere.
14. Il titolare dell'autorizzazione deve segnalare all'organo di vigilanza dell' A.S.L. eventuali danni derivati o riferibili all'uso di tinture od altri cosmetici nei propri dipendenti (D.P.R. 1124/65) e nella clientela.
  15. Le acque reflue provenienti dall'attività di parrucchiere/a e barbiere sono paragonate a quelle delle attività di prestazioni di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'art. 14 secondo comma punto b) della legge regionale 26 marzo 1990 n. 13 , assimilabili a quelle provenienti da insediamenti abitativi e pertanto classificati nella classe a) del predetto art. 14 purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R. 13/90. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi all'osservazione dei regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.
  16. Per quanto non espressamente sopra citato si dovranno osservare puntualmente le specifiche norme vigenti in materia di prevenzione ed igiene negli ambienti di lavoro (D.P.R. 303/56 D.lgt. 626/94 s.m.).
  17. Per le attività di tatuaggio e piercing si applicano le norme di cui ai precedenti commi 1,2,3,5,6,7,9,10,11,12 (lett. a ,b,c,d,e,g), 14,15 oltre a quelle indicate nelle note del Ministero della Sanità del 02/02 e 16/7/2002,nel DPGR n. 46 del 22.05.2003 e nella circolare Direzione Sanità Pubblica Regione Piemonte n. 17908/27.001 del 12.11.2003

#### **ARTICOLO 9 - REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO OSPEDALI, CASE DI CURA, ISTITUTI ASSISTENZIALI CON RICOVERO PERMANENTE E COMUNITÀ VARIE SIA SUI MALATI, SIA SUI DECEDUTI**

1. Fermo restando il divieto dell'attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico sanitarie dettate dal presente Regolamento.
2. Le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna possono esercitarsi anche al letto degli ammalati, non di malattie infettive in fase contagiosa per la particolare attività, purché svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati: previo parere del S.I.S.P. dell'A.S.L. competente quando l'ammalato è al domicilio, previo parere del Direttore Sanitario quando l'ammalato è ricoverato in luoghi di cura.
3. Gli strumenti per l'esercizio della professione per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio su malati.
4. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del S.I.S.P. dell' A.S.L. competente o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura e devono essere svolti da personale qualificato di esercizi autorizzati.
5. Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

## **ARTICOLO 10 - REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE A DOMICILIO DELL'ESERCENTE**

1. L'attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico-sanitario, ai seguenti requisiti:
  - a) i locali devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso di abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all'art. 8;
  - b) gli impianti igienico sanitari e attrezzature destinate all'esercizio devono possedere le caratteristiche di cui al predetto art. 8.

## **ARTICOLO 11 - ADEGUAMENTI IGIENICO SANITARI PER ATTIVITÀ GIÀ ESISTENTI**

1. Gli esercizi già esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, compresi quelli a domicilio dell'esercente, dovranno rispettare le caratteristiche di cui all'art. 8 punto 1 lettera b); punto 2 lettera a) b) c); punto 5; punto 6 lettera b) c) d); punto 7 (con esclusione della creazione degli angoli arrotondati di raccordo tra le pareti ed i pavimenti); punti 8, 9, 10,11,12,13,14,15, tutti da realizzarsi entro mesi 6 (sei) eventualmente derogabili a giudizio dell'ASL. Tale condizione di deroga cesserà non appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio.

## **ARTICOLO 12 - ALTRE DISPOSIZIONI IGIENICO-SANITARIE**

1. Il servizio competente dell'ASL, per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero potrà comunque prescrivere, tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico-sanitari e le attrezzature.

## **ARTICOLO 13 - SUBINGRESSO**

1. Il subingresso nell'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento, qualora non vi sia modifica dei locali incidente sui requisiti di carattere igienico-sanitario, è subordinato ad una dichiarazione di inizio attività da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, il quale deve risultare in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c), del precedente articolo 3, comma 1; Il subentrante, in possesso dei requisiti predetti, può iniziare l'attività non appena presentata la denuncia inizio attività, fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie di cui agli art. 8 e seguenti del presente Regolamento, attestate dal competente servizio dell'ASL.
2. L'autorizzazione del dante causa si intende decaduta alla data di trapasso della titolarità dell'esercizio. Qualora, il subentrante non faccia richiesta di voltura entro il termine di mesi sei dalla stipula del contratto di compravendita, decade dal diritto di esercitare l'attività.
3. Nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, possono ottenere l'autorizzazione a gestire l'esercizio, anche se privi dei requisiti della qualificazione, il coniuge, i figli maggiorenni o minorenni emancipati o il tutore

dei figli minorenni, per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, purché l'attività venga svolta da persona in possesso della relativa qualifica professionale. La relativa domanda deve essere presentata entro 6 mesi dall'evento, poiché in caso contrario sono applicabili le disposizioni riguardanti la decadenza dell'autorizzazione. Decorso il quinquennio, ovvero il compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'autorizzazione decade di diritto salvo che l'interessato non comprovi il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

#### **ARTICOLO 14 - CHIUSURA PER FERIE, SOSPENSIONE E DECADENZA, CESSAZIONE**

1. Il Sindaco, può stabilire, con propria ordinanza, le modalità per la sospensione delle attività durante il periodo estivo.
2. Di ogni sospensione di attività dell'esercizio, non disciplinata dal comma precedente, deve essere data preventiva giustificata comunicazione al Sindaco nel caso debba protrarsi per più di un mese e fino alla durata massima di 60 giorni; contestualmente alla comunicazione deve essere depositata l'autorizzazione; della ripresa dell'attività deve essere data altresì preventiva comunicazione ai competenti uffici comunali.
3. Le sospensioni oltre 60 giorni potranno essere autorizzate su domanda e previa valutazione dei motivi in essa contenuti e dell'eventuale documentazione allegata.
4. L'autorizzazione può essere soggetta a sospensione qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività sancite dalla legge e dal presente Regolamento, previa diffida a rimuovere, entro il termine prescritto a seconda dei casi, le cause che l'hanno determinata. Qualora, trascorso inutilmente il termine fissato, l'interessato non abbia provveduto a rimuovere le cause di sospensione, il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.
5. L'autorizzazione è altresì revocata qualora:
  - a) L'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore a 60 giorni, senza giustificato motivo e senza previa comunicazione al Sindaco;
  - b) L'esercizio autorizzato per più tipologie di attività sospenda una di esse per un periodo superiore a 60 giorni: in tal caso la decadenza è limitata alla tipologia non esercitata.
6. Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo al titolare di inoltrare apposita denuncia al Sindaco entro 30 giorni dalla cessazione e di restituire l'autorizzazione.

#### **ARTICOLO 15 - OBBLIGO ESPOSIZIONE AUTORIZZAZIONE, TARIFFE, ORARI DICHIARAZIONE ANNUALE ATTIVITA'**

1. Nei locali di esercizio deve essere esposta in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio delle attività nonché la tabella delle tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.
2. Deve inoltre essere esposto, in modo visibile, anche dall'esterno dell'esercizio durante l'apertura del medesimo, un cartello riportante l'orario di attività.
3. L'orario deve essere conforme a quello stabilito con ordinanza del Sindaco, il quale potrà prevedere la possibilità di deroga alla chiusura festiva e/o infrasettimanale in occasione di manifestazioni.

4. Il Sindaco, su richiesta motivata delle organizzazioni Sindacali degli operatori del settore maggiormente rappresentative sul territorio comunale, può autorizzare la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi.
5. Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori addetti e nel rispetto dei Contratti nazionali Collettivi di Lavoro, l'orario di apertura settimanale viene determinato da ciascuna impresa entro i seguenti limiti: apertura antimeridiana non oltre le ore 9 (nove) e chiusura serale non oltre le ore 20 (venti); ogni laboratorio dovrà comunque garantire il servizio al pubblico nell'orario compreso tra le ore 9 e le ore 12 e tra le ore 16 e le ore 18 ed ogni sua variazione deve essere segnalata al Sindaco.

## **ARTICOLO 16 - VIGILANZA, SANZIONI**

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al servizio di Igiene Pubblica dell'ASL e qualsiasi autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività.
2. L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal T.U.E.L. n. 267/2000, art. 7 bis, così come modificato dalla legge n. 3/2003 .
3. In caso di particolare gravità o di recidiva della stessa violazione entro un anno dall'accertamento di quella precedente, può essere ordinata, previa diffida, la sospensione dell'attività per un massimo per un massimo di 6 mesi.
4. Il Sindaco ordina l'immediata cessazione delle attività disciplinate dal presente regolamento quando esse vengono esercitate senza la prescritta autorizzazione.
5. Qualora l'ordine non venga eseguito, il Sindaco dispone la chiusura coattiva dell'esercizio.
6. Per l'attività di estetica esercitata in assenza di autorizzazione o in mancanza dei requisiti professionali, si fa riferimento alle sanzioni previste dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, e della Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54.

## **ARTICOLO 17 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le attività, qualsiasi sia la forma e la natura giuridica al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, le quali risultino utilizzare anche solo una delle attrezzature previste dall'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 (solarium, bagno turco, sauna, centri di dimagrimento ecc.), sono assoggettate al presente Regolamento, salvo per quanto riguarda il requisito delle distanze previsto dall'art. 5, ed entro il termine di 90 giorni dalla sua entrata in vigore il titolare o il Legale Rappresentante, in caso di società, è tenuto a richiedere al Sindaco un'autorizzazione provvisoria per l'esercizio dell'attività di estetica, che sarà rilasciata, previo accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, con rilascio del relativo certificato da parte dell'A.S.L., entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda; tale autorizzazione decade se entro 12 mesi dal suo rilascio non venga prodotto, da parte degli interessati, un documento attestante il possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del presente Regolamento. Le autorizzazioni provvisorie summenzionate, nell'arco dei suddetti mesi, non possono essere oggetto di subingresso e/o di trasferimento in altra zona.

2. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi i termini di pubblicazione e di esecutività. Dalla data di entrata in vigore è abrogato il Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini precedentemente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 in data 06.12.1973 e successive modifiche e integrazioni.

\*\*\*\*\*+

## ALLEGATO A

### Elenco degli apparecchi elettromeccanici ad uso esclusivo all'attività di Estetica

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
- Lampade abbronzanti UV-A.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Scaldacera per cerette.
- Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad un atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici ed elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetica (alta frequenza).
- Apparecchi per inofresi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.
- Depilatori elettrici elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Apparecchi per presso-massaggio.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- Laser estetico.
- Saune.